



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## MOZIONE N. 314

---

**DISPOSITIVI DI ASSISTENZA PROTESICA: LA GIUNTA INTERVENGA PRESSO IL GOVERNO AFFINCHÉ SIA SEMPLIFICATA LA PROCEDURA DI RINNOVO PREVISTA DAL DECRETO MINISTERIALE 27 AGOSTO 1999, N. 332**

presentata il 26 maggio 2022 dal Consigliere Finco

### Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO che l'assistenza protesica è l'insieme di prestazioni erogabili dal sistema sanitario nazionale che comportano la fornitura di dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) destinati alle persone che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalità permanente;

TENUTO CONTO CHE:

- l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 prevede che: *“le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica”*;
- con decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 è stato quindi pubblicato il regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale (“SSN”) il quale, all'articolo 4 disciplina le modalità di erogazione;
- in particolare, l'erogazione prevede quattro fasi: la prescrizione dei dispositivi protesici redatta da un medico specialista del SSN; l'autorizzazione alla fornitura

rilasciata dall'ULSS competente per territorio sulla base della documentazione fornita dal medico e della relativa prescrizione; la fornitura del dispositivo da parte dei centri convenzionati ed il successivo collaudo ad opera dello specialista prescrittore;

- con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 sono stati definiti e aggiornati i livelli essenziali di assistenza sanitaria e richiamate le forme di assegnazione e rinnovo dei dispositivi di assistenza protesica, in linea con quanto già previsto dal decreto ministeriale;

- molto spesso tale annosa procedura in quattro fasi è ulteriormente aggravata da una fase intermedia in cui il richiedente deve dotarsi di un preventivo di spesa da parte del fornitore da presentare all'ente autorizzatore;

- sebbene tale attività sia giustificabile nei casi di prima assegnazione, risulta fin troppo farraginoso per l'ipotesi di rinnovo, disciplinata dall'articolo 18, comma 10, del DPCM, il quale prevede sostanzialmente il medesimo iter procedurale;

CONSIDERATO che i dispositivi sanitari sono destinati a persone affette da invalidità temporanea o permanente: il dispendio di energie e le difficoltà nella procedura a cui sono sottoposte attraverso questo iter stressante, spesso da ripetersi con cadenza annuale, oltre che la difficile accessibilità del servizio con strutture di vendita molto spesso delocalizzate rispetto all'ente sanitario, richiedono quanto prima una semplificazione della procedura per il rinnovo della fornitura dei dispositivi di assistenza protesica;

tutto ciò premesso,

### **impegna la Giunta regionale**

a farsi parte attiva nei confronti del Governo ed in particolare nei confronti del Ministro della Salute affinché sia semplificata la procedura di rinnovo dei dispositivi di assistenza protesica erogabili dal sistema sanitario nazionale.

---